



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stato nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009 (prot. n. 89), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che ha definito gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lette. *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;



Il Ministro dell'università e della ricerca

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto in data 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 30.5.2017 (prot. n. 358), con il quale l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, è stato autorizzato all'attivazione dei corsi accademici di primo livello in *“Pittura”* (DAPL 01), *“Fashion design”* (DAPL 06), *“Graphic design & multimedia”* (DAPL06), *“Design”* (DAPL 06) e *“Fotografia”* (DAPL 06), nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico, a decorrere dall'anno accademico 2016/2017;

VISTO il d.m. 6.6.2019 (prot. n. 98), che istituisce *“nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nell'ambito della classificazione relativa all'Accademia di Belle Arti, la scuola di «Cinema, Fotografia, Audiovisivo», afferente al Dipartimento di progettazione e arti applicate”*;

VISTO il d.m. 6.7.2020 (prot. n. 287), che, nell'ambito del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate – Scuola di *“Cinema, Fotografia, Audiovisivo”*, definisce l'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di primo livello in *“Cinema, Fotografia, Audiovisivo”*;

VISTA la circolare ministeriale prot. dgsinfs n.13211 del 4.5.2021, con la quale sono state dettate le *“Indicazioni operative per l'accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – Accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali - A.A. 2021/2022”*;

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021 recante la *“Proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - Accredimento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022”*, con la quale è stato



Il Ministro dell'università e della ricerca

prorogato il termine per la presentazione di dette proposte di accreditamento e modifica dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei master da parte delle Istituzioni non statali;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 9.6.2021 dell'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, con le quali è stata approvata la proposta di modifica del corso accademico di primo livello in *"Fotografia"*;

VISTA l'istanza del 22.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, ha chiesto l'autorizzazione alla modifica del corso accademico di primo livello in *"Fotografia"*;

VISTA la dichiarazione del Direttore dell'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, riportata nella nota del 22.6.2021, avente ad oggetto la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

VISTO il verbale n. 73 del 21, 28.7 e 3.8.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, assunto in data 6.9.2021, al prot. dgsinfs n. 26728, con cui quest'ultima formula parere favorevole alla modifica del corso accademico di primo livello in *"Fotografia"*;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1006 del 14.6.2022, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, alla modifica del corso accademico di primo livello in *"Fotografia"*;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, l'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato a modificare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in *"Fotografia"* afferente alla Scuola di *"Cinema, fotografia, audiovisivo"* (DAPL 11).

2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studio, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il piano di studio modificato è adottato con decreto del Direttore didattico dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 5

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 6

L'Istituto denominato Libera Accademia di Belle Arti, con sede in Firenze, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa